



Sent. n. 192/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Lucia D'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26029** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro CARRERAS Antonella, nata a Mogoro (OR) il 21.04.1961 (CRRNNL61D61F272V), rappresentata e difesa dagli Avvocati Mauro BARBERIO (BRBMRA68B16G113M), Stefano PORCU (PRCSFN68M02G113Z) ed Andrea COSSU (CSSNDR85B18I452N), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Garibaldi, nr. 105, ha eletto domicilio (P.E.C. studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it), e TRUDU Paola, nata a Cagliari il 29.06.1961 (TRDPLA61H69B354J), rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio SEGNERI (SGNSRG57D01G113H), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Sonnino, nr. 84, ha eletto domicilio (P.E.C. sergiosegneri@legalmail.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 17 ottobre 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore

Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e gli Avvocati Mauro BARBERIO, Andrea COSSU e Sergio SEGNERI, legali delle convenute;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

In data 23.11.2022 sono state autonomamente acquisite dalla Procura Regionale attrice le Delibere di spesa nnrr. 902 del 15.07.2015, di presa d'atto del contratto di transazione e relativo pagamento, e 24 del 25.11.2016 che in precedenza non erano mai state trasmesse al Pubblico Ministero contabile, con il precipitato che l'Ufficio Requirente, venuto comunque a conoscenza "aliunde" di una notizia di danno, ha avviato la relativa istruttoria per la fattispecie di omessa denuncia del documento.

Dagli atti è risultato che con le predette Delibere la Dott.ssa ORTU Savina (convenuta nel presente giudizio e la cui posizione è stata definita con rito abbreviato), in qualità, dapprima di Commissario straordinario della ASL di Cagliari e, successivamente, di Commissario liquidatore ex USL nr. 21 anni 1994 e precedenti, a seguito di Sentenze emesse dal Giudice civile, in particolare il Tribunale e la Corte di Appello di Cagliari, nonché del contratto di transazione di cui sopra, stabiliva il pagamento di ingenti somme, eccedenti il massimale previsto dalla polizza assicurativa, a titolo di risarcimento danni per episodi di responsabilità sanitaria. Al riguardo, nonostante fosse del tutto evidente che si trattava di fatti che potevano dar luogo a responsabilità amministrativa per danno indiretto, considerato che in un caso è intervenuta la condanna penale del medico coinvolto nella vicenda, mentre nel secondo il

Giudice civile ha affermato espressamente che la condotta dei sanitari fosse gravemente colposa, la nominata ORTU ometteva ingiustificatamente di denunciare siffatti accadimenti forieri di pregiudizio erariale alla Procura Regionale, violando apertamente un preciso e cogente obbligo giuridico divisato dal legislatore in una pluralità di norme primarie tra loro connesse e concatenate nel tempo, a partire dall'articolo 83 del R.D. nr. 2440 del 1923, dall'articolo 53 del R.D. nr. 1214 del 1934 e dall'articolo 20 del D.P.R. nr. 3 del 1957, quest'ultimo espressamente richiamato, peraltro, dall'articolo 28 del D.P.R. nr. 761 del 1979 concernente il personale degli Enti sanitari, per poi giungere in epoca più recente all'articolo 52 del Codice di giustizia contabile, applicabile soltanto alla seconda Delibera in rassegna. Il mancato adempimento in parola ha comportato che la Procura Regionale non venisse tempestivamente a conoscenza dei descritti fatti dannosi, con il conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, il cui esordio coincide con il momento in cui è avvenuto il pagamento delle somme a favore dei diversi beneficiari, entro il quale esercitare l'azione risarcitoria di rivalsa dinanzi a questa Magistratura contabile, imposta dall'articolo 22 del predetto D.P.R. nr. 3 del 1957, nei confronti del personale sanitario che aveva posto in essere le condotte causative dei prefati danni erariali indiretti rivenienti dalle pronunce di condanna del Giudice civile.

In tale prospettiva, l'Ufficio Requirente ha invocato nell'atto introduttivo il successivo comma 3 del menzionato articolo 1, che nell'ipotesi in cui sia maturata la prescrizione in capo all'autore dell'illecito a causa dell'omessa o ritardata denuncia del danno, trasferisce integralmente la responsabilità

amministrativa a carico di colui che sia venuto meno al predetto obbligo, sicché, secondo la tesi accusatoria propugnata dal Pubblico Ministero contabile, deve rispondere del pregiudizio indiretto la nominata ORTU, che ha disatteso il citato adempimento ineludibile, oltre che il Direttore amministrativo e la Responsabile dell'Area legale, le odierne convenute CARRERAS e TRUDU, le quali, pur avendo necessariamente partecipato, per le funzioni loro assegnate, al procedimento di formazione delle Delibere, e pur avendo controfirmato le medesime, non hanno assunto alcuna iniziativa al fine di dare indicazioni o, comunque, di coordinarsi con la citata ORTU, per la sollecita e circostanziata denuncia dei fatti in esame alla Procura Regionale, né hanno provveduto loro stesse in prima persona a trasmettere la doverosa segnalazione di danno pur essendone anch'esse giuridicamente onerate, allo scopo di supplire all'inerzia ingiustificata della prima.

Per quanto riguarda i singoli episodi di responsabilità sanitaria oggetto delle menzionate Delibere, l'Ufficio Requirente ha riportato in citazione i tratti salienti che caratterizzano le due vicende in rassegna: in dettaglio, nel primo caso un paziente, ricoverato nel luglio del 1989 con diagnosi di "cuore polmonare cronico scompensato" presso il reparto di Medicina generale dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, già in data 17 luglio si era sentito male e si era ripreso grazie ad un trattamento di fleboclisi e somministrazione di farmaco vasodilatatorio per alleggerire la pressione; nella serata del 25 luglio veniva colto da un attacco cardiaco e, nonostante versasse in evidente pericolo di vita, l'aiuto primario e medico di guardia presso il citato reparto ometteva di prestare soccorso, non apprezzando i chiari sintomi di un infarto acuto del miocardio, così cagionando la morte del paziente alle ore 23,15. In tale ottica,

la Procura Regionale ha richiamato il contenuto sia delle Sentenze penali del Tribunale e della Corte d'Appello di Cagliari, nnrr. 595 del 1991 e 98 del 1995, con le quali il predetto medico è stato condannato per omicidio colposo, sia le pronunce civili dei medesimi plessi giudiziari, nnrr. 701 del 2006 e 224 del 2015, che hanno riconosciuto il risarcimento a favore degli eredi; il totale delle somme pagate ai beneficiari dall'Ente sanitario ammonta ad Euro 1.020.102,86, cifra corrisposta con mandati di pagamento nnrr. 17, 18 e 19 del 07.12.2016.

Nel secondo caso, una donna in stato di gravidanza veniva ricoverata, alle ore 16,40 del 17.05.1996, presso la Divisione di Ostetricia dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari per avere assistenza al parto, avvenuto intorno alle ore 23,00. Durante il medesimo veniva dapprima accertata una situazione di "polidramnios", ossia eccesso di liquido amniotico, e, successivamente, si verificava un episodio di sofferenza fetale acuta da prolasso del funicolo, sicché, al momento della nascita, la neonata versava in stato di asfissia grave con attività cardiaca e respiratoria assenti; veniva pertanto praticato massaggio cardiaco ed intubazione oro-tracheale, che permettevano il ripristino delle prefate funzioni vitali. La neonata subiva tuttavia delle gravissime lesioni fisiche di carattere permanente. In tale visuale, parte pubblica ha evocato le articolate argomentazioni esplicitate nelle Sentenze civili del Tribunale di Cagliari, nnrr. 1153 e 3544 del 2014, che hanno accertato il diritto al risarcimento a favore dei genitori della bambina, cui seguiva atto di transazione; il totale degli importi corrisposti ai beneficiari dall'Ente sanitario è pari ad Euro 1.252.558,74, importo versato con mandato del 16.07.2015.

Al termine dell'istruttoria la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico delle prefate convenute, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta omissiva alla Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, consistente nella mancata trasmissione della denuncia di danno, ha emesso nei confronti delle stesse l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile, notificato nel mese di giugno 2023; con riferimento alla suddetta contestazione, le dirigenti in parola non hanno depositato deduzioni scritte, né hanno chiesto l'audizione personale; la sola convenuta TRUDU ha trasmesso il 27.09.2023, quindi tardivamente rispetto al termine fissato nell'invito e dopo l'emissione dell'atto introduttivo, delle specifiche osservazioni inerenti agli atti di costituzione in mora notificati dall'Amministrazione nel corso del 2023 ai diversi sanitari coinvolti nelle vicende in rassegna, preludio di successive azioni civilistiche di rivalsa a carico degli stessi.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 25.09.2023, con cui veniva contestato alle predette convenute, a titolo di colpa grave, un danno patrimoniale di importo complessivo pari ad Euro 2.272.661,60, corrispondente alla somma dei due risarcimenti in questione versati ai beneficiari, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, da suddividere in ragione delle seguenti percentuali: 50% addebitato alla citata ORTU, pari ad Euro 1.136.330,80, 25% per ciascuna imputato alle suddette CARRERAS e TRUDU, corrispondente alla cifra di Euro 568.165,40.

La convenuta ORTU si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti

in data 07.06.2024, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Giulio STERI e Francesco COCCO ORTU. Il collegio difensivo ha presentato, in via preliminare, istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all'articolo 130 del Codice di giustizia contabile; la Sezione ha accolto la predetta richiesta con il Decreto nr. 4/2024 del 24.07.2024, fissando l'importo da versare in Euro 170.449,62, somma che è stata tempestivamente corrisposta dalla convenuta a beneficio della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria. La posizione della nominata ORTU, pertanto, è stata definita con separato provvedimento.

La convenuta TRUDU si è costituita in giudizio con una prima memoria depositata in data 19.06.2024, doppiata da una seconda comparsa versata in atti il 28.06.2024, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Sergio SEGNERI. Nell'ultimo libello difensivo il legale, nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione e degli atti presupposti per inesistenza di una concreta e specifica notizia di danno, nonché l'inammissibilità dell'azione intrapresa dalla Procura Regionale per la mancanza dell'ineludibile presupposto identificato dalla presenza di un danno attuale, certo e definitivo, poi la prescrizione della pretesa risarcitoria rivendicata da parte pubblica, mentre nel merito ha messo in risalto la carenza della stessa condotta antigiuridica atteso che la propria assistita non aveva l'obbligo di denuncia, in quanto alla data di emanazione delle suddette delibere non ricopriva il ruolo di Organo di vertice dell'Azienda ed i menzionati atti di liquidazione delle relative spese non rientravano nelle specifiche competenze dell'Ufficio legale di cui era responsabile, fermo restando che la stessa comunque non era a conoscenza

delle vicende di responsabilità medica sottostanti, la responsabilità concorrente di molti altri soggetti non evocati in giudizio dall'Ufficio Requirente, interni, esterni e con funzioni di controllo, anch'essi onerati dell'obbligo di denuncia, il difetto del requisito soggettivo della colpa grave, non potendo certo quest'ultima desumersi unicamente dalla posizione di titolare dell'Area legale rivestita in seno all'Ente sanitario, ed infine l'erronea quantificazione del pregiudizio addebitato alla nominata TRUDU, sul rilievo che parte pubblica non ha tenuto conto della quota concernente il complessivo nocumento imputabile all'Amministrazione sanitaria, da quantificarsi nella misura del 50%.

La convenuta CARRERAS si è costituita in giudizio con memoria depositata il 27.06.2024, affidando il mandato agli Avvocati Mauro BARBERIO, Stefano PORCU ed Andrea COSSU. Nella comparsa il collegio difensivo, nell'avversare integralmente il contenuto della pretesa risarcitoria, e dopo avere precisato che la predetta dirigente è cessata dall'incarico di Direttore amministrativo il 31.12.2016, ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione e degli atti presupposti per inesistenza di una concreta e specifica notizia di danno, nonché l'inammissibilità dell'azione incardinata dalla Procura Regionale per difetto di interesse ex articolo 100 del C.P.C. e per la mancanza dell'ineludibile presupposto identificato dalla presenza di un danno attuale e concreto, poi la prescrizione della pretesa risarcitoria rivendicata da parte pubblica, mentre nel merito ha evidenziato la carenza della stessa condotta antigiuridica atteso che la propria assistita non aveva l'obbligo di denuncia, posto che alla data di emanazione delle suddette delibere non ricopriva il ruolo di Organo di vertice dell'Azienda né quello di

responsabile dell'Ufficio legale, competente per tutti gli adempimenti inerenti alla gestione del contenzioso, la responsabilità concorrente di molti altri soggetti non evocati in giudizio dall'Ufficio Requirente, interni, esterni e con funzioni di controllo, anch'essi onerati dell'obbligo di denuncia, il difetto del requisito soggettivo della colpa grave, non potendo certo quest'ultima desumersi unicamente dalla posizione di Direttore amministrativo rivestita in seno all'Ente sanitario, ed infine l'erronea quantificazione del pregiudizio addebitato alla suddetta CARRERAS, sul rilievo che parte pubblica non ha tenuto conto della quota concernente il complessivo nocumento imputabile all'Amministrazione sanitaria, da quantificarsi nella misura del 50%; in subordine, i patrocinatori hanno chiesto l'applicazione di un ampio potere riduttivo, considerati i tratti peculiari della vicenda in rassegna.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo aver richiamato l'atto introduttivo del giudizio e le sue conclusioni, contestando tutte le eccezioni sollevate dalle difese, ha evidenziato che non sussiste la nullità dell'atto di citazione in quanto l'attività della Procura Regionale ha preso le mosse da una notizia di danno concreta e specifica, sia in funzione del dato normativo riveniente dall'articolo 51 del Codice di giustizia contabile e sia in relazione alle modalità di acquisizione della stessa, che la censura di prescrizione rappresenta una mera congettura priva di qualsivoglia riscontro, che le convenute TRUDU e CARRERAS erano personalmente ed autonomamente onerate dell'obbligo di denuncia in base alla normativa di riferimento in materia, che la prima dirigente in parola aveva peraltro una specifica competenza quale responsabile dell'Area legale in seno alla

struttura sanitaria, che il danno si presenta certo, concreto ed attuale poiché l'esborso è comunque avvenuto e le azioni civilistiche di rivalsa, che si trovano nello stadio iniziale, non hanno consentito di recuperare alcun importo, che per entrambe è ravvisabile pacificamente il requisito soggettivo della colpa grave, e che, infine, deve essere interamente confermato l'addebito ai fini della quantificazione del nocumento.

L'Avvocato BARBERIO, nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa di risposta, ha precisato che la violazione dell'articolo 51 del Codice di giustizia contabile appare manifesta, atteso che l'Ufficio Requirente ha posto in essere accertamenti di carattere invasivo ed indiscriminato per individuare le due Delibere di spesa, che la propria assistita non era tenuta all'obbligo di denuncia del danno che incombeva unicamente sulla figura di vertice, che non sono stati evocati in giudizio l'Organo di controllo e gli altri soggetti interni ed esterni alla struttura sanitaria che hanno preso cognizione degli atti di spesa, che non ricorre il requisito soggettivo della colpa grave, che dopo la predetta CARRERAS, cessata dall'incarico in data 31.12.2016, si sono avvicendati altri dirigenti che avrebbero dovuto procedere alla denuncia di danno, per cui si appalesa in concreto una polverizzazione del menzionato adempimento che non è stato minimamente considerato dalla Procura Regionale.

L'Avvocato COSSU, dopo aver messo in risalto i rapporti tra azione civilistica ed azione erariale, ponendo l'accento sui diversi termini di prescrizione, ha sottolineato che il danno contestato dal Pubblico Ministero contabile non può essere considerato certo, concreto ed attuale, e che, inoltre, occorre tenere conto nella liquidazione del pregiudizio della quota di

responsabilità comunque imputabile all'Amministrazione sanitaria.

L'Avvocato SEGNERI, nel ribadire tutte le deduzioni prospettate nel libello difensivo, ed affermando preliminarmente che, a suo avviso, la Procura Regionale ha svolto ricerche massive sulle Delibere di spesa adottate da oltre cinque anni per individuare quelle oggetto del presente giudizio, ha evidenziato che la notizia di danno, secondo l'insegnamento propugnato anche dalla Corte Costituzionale, deve essere precisa e circostanziata e non può derivare da un'attività di controllo di tipo meramente esplorativo, che le SS.RR. della Corte dei Conti hanno invece precisato che occorre distinguere tra atto di impulso esterno ed attività istruttoria dell'Ufficio Requirente, che pertanto ricorre una palese violazione dell'articolo 51 del Codice di giustizia contabile, che la propria assistita non era personalmente gravata dell'obbligo di denuncia, non essendo stato attuato nella struttura sanitaria, all'epoca dei fatti di causa, il sistema delle deleghe, che il documento non può comunque considerarsi certo, concreto ed attuale sul rilievo che l'azione civilistica nei confronti dei sanitari e dei loro eredi, peraltro già avviata, non è prescritta dovendosi applicare il termine decennale, e che, infine, difetta apertamente il requisito soggettivo della colpa grave.

Seguiva una breve replica della Procuratrice Regionale ed una mirata controreplica degli Avvocati SEGNERI e BARBERIO.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio

sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dalle convenute alla Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, derivante dall'omessa denuncia in relazione agli oneri complessivi sostenuti dal competente Ente sanitario per l'esecuzione di pronunce emesse dall'A.G.O. che hanno riconosciuto a favore dei beneficiari, eredi e familiari di soggetti coinvolti in due vicende di responsabilità medica, ingenti somme a titolo risarcitorio.

Ciò premesso, prima di esaminare il merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le molteplici questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese delle convenute, a fattore comune, nelle rispettive memorie di costituzione.

In primo luogo, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 51, comma 3, del Codice di giustizia contabile, sollevata in parallelo, e con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, dai legali delle nominate TRUDU e CARRERAS, non ha pregio e deve essere disattesa.

In tale ottica, è sufficiente osservare che l'articolo 51, comma 1, prevede che "il Pubblico Ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla Legge"; il successivo comma 2 soggiunge che "La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati". Alla luce delle predette disposizioni normative, estremamente chiare e lineari, da interpretare secondo i precisi canoni ermeneutici valorizzati dalle Sezioni

Riunite di questa Corte nella Sentenza nr. 12/QM/2011, non coglie nel segno la tesi propugnata dai patrocinatori, in quanto, per un verso, la Procura Regionale ha intrapreso l'attività istruttoria in funzione di una notizia di danno concreta e specifica, con riferimento puntuale e mirato alle due Delibere di spesa richiamate in premessa, per altro verso, non ha certamente iniziato i propri accertamenti sulla base di mere supposizioni o congetture, prive di indizi o riscontri a loro supporto, sconfinando in un'impropria, generalizzata e non consentita forma di controllo sull'operato dell'Amministrazione, come erroneamente opinato in maniera apodittica dalle difese delle suddette convenute. La prova inoppugnabile ed icastica del precedente assunto risiede proprio nel contenuto palmare dei Decreti istruttori nnrr. 341/2022 del 24.11.2022 e 343/2022 del 25.11.2022 emessi dal Pubblico Ministero contabile, nel cui preambolo si staglia il riferimento circoscritto alle due Delibere di spesa riportate nella parte in fatto, che costituiscono la fonte del documento erariale contestato in citazione, con il precipitato che l'Ufficio Requirente non ha affatto posto in essere un'attività meramente esplorativa, indiscriminata ed invasiva fondata su congetture o illazioni prive di riscontro, bensì ha preso le mosse da una notizia di danno concreta e specifica in virtù dei canoni esegetici rivenienti dalla prefata pronuncia delle Sezioni Riunite, accertando, quale ultimo tassello delle indagini esperite, che l'obbligatoria denuncia di danno non era mai stata inviata dalla struttura sanitaria dopo il pagamento dei risarcimenti; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, confutando in radice le argomentazioni enfattizzate da entrambe le difese nelle rispettive memorie, la notizia qualificata del pregiudizio erariale, nella presente fattispecie, è

identificata unicamente dall'esistenza delle due Delibere di spesa con finalità risarcitorie adottate dall'Amministrazione in uno con la constatata assenza, agli atti della Procura Regionale, della relativa segnalazione obbligatoria, circostanza poi definitivamente confermata attraverso i prefati Decreti istruttori. Del resto, il predetto comma 2 dell'articolo 52 esplicita l'inciso, in relazione alla notizia di danno, "comunque acquisita", formulazione ribadita pure nell'articolo 54, per cui è assolutamente influente ed irrilevante indagare e sindacare le modalità attraverso le quali la stessa sia pervenuta nella sfera di cognizione della Procura Regionale, atteso che è proprio il legislatore che ne sancisce in ogni caso la piena legittimità, indipendentemente dalla sua genesi, concentrandosi invece esclusivamente sulle sue caratteristiche indispensabili a garanzia dell'Amministrazione e della parte convenuta, né la disposizione in parola prescrive la necessaria ostensione da parte del Pubblico Ministero contabile di siffatte modalità, tenendo conto che il mancato disvelamento delle medesime non pregiudica minimamente i principi del contraddittorio e del diritto alla difesa. Elemento aggiuntivo atto a rinforzare il canone inerente alla totale trascurabilità delle modalità di acquisizione della notizia del pregiudizio, risiede inoltre nella constatazione secondo cui la pacifica giurisprudenza di questa Corte si è più volte espressa per la piena utilizzabilità anche delle denunce anonime, purché dettagliate e puntuali (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 12/QM/2011 citata, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 40 del 2013); il prefato arresto delle SS.RR. ha acutamente rimarcato che persino la giurisprudenza penale di legittimità, pur negando l'uso in quel processo delle delazioni anonime ai fini probatori, ha sempre ammesso invece la loro

indiscutibile idoneità a sollecitare e stimolare l'attività investigativa del P.M. e della P.G. (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 25932 del 2008, Sezione IV, nr. 30313 del 2005).

Preme evidenziare, infine, allo scopo di corroborare ulteriormente la descritta conclusione, che la nullità dell'atto di citazione, laddove la notizia di danno non fosse concreta e specifica, ipotesi che evidentemente è del tutto aliena dal presente giudizio, per i motivi in precedenza lumeggiati, è tuttavia pacificamente esclusa, in ragione della lettera della Legge e dell'interpretazione resa in materia nella citata Sentenza delle Sezioni Riunite nr. 12/QM/2011, sia nelle fattispecie direttamente sanzionate dalla Legge e sia in quelle in cui sussiste un obbligo di comunicazione al Pubblico Ministero contabile fissato dalla norma, due casistiche autonome ed alternative ognuna delle quali si attaglia perfettamente all'odierna controversia; il massimo Consesso di questa Corte ha infatti sottolineato, da un lato, che la prima previsione riguarda quelle figure giuridiche in cui la norma di Legge non si limita a prevedere genericamente la responsabilità amministrativa come conseguenza di determinati comportamenti, ma provvede altresì a fissare la tipologia della sanzione o la precisa entità del pagamento, ipotesi nella quale può certamente rientrare l'articolo 1, comma 3, della Legge nr. 20 del 1994, il quale stabilisce una vera e propria surrogazione in termini di responsabilità, con traslazione della pretesa risarcitoria dall'autore dell'illecito al soggetto o ai soggetti che abbiano omesso o ritardato la denuncia di danno, dall'altro, che la seconda previsione, allorquando è la Legge stessa ad imporre l'obbligo di segnalazione del danno, in relazione alle plurime fonti tratteggiate in premessa, che affondano le loro primigenie radici nell'articolo 83 del R.D.

nr. 2440 del 1923, quindi oltre un secolo or sono, abilita sicuramente l'Ufficio Requirente a svolgere i pertinenti accertamenti istruttori, tale essendo la "ratio" di simili prescrizioni legislative, non superata dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. nr. 78 del 2009, che regolava la materia prima dell'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, e di quelle afferenti a quest'ultima fonte normativa che le hanno successivamente inglobate.

In definitiva, in applicazione delle connesse coordinate normative e giurisprudenziali sin qui sinteticamente ripercorse, la censura sollevata in parallelo dai patrocinatori non resiste al sindacato di fondatezza.

Anche la seconda eccezione pregiudiziale formulata, a fattore comune, da entrambe le difese delle convenute, sebbene con argomentazioni non perfettamente coincidenti nella forma, ma fondamentalmente omogenee nella sostanza, in relazione alla presunta inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ex articolo 100 del C.P.C., ovvero per insussistenza di un danno certo, concreto ed attuale, con riferimento, tra l'altro, ai rapporti tra azione erariale ed azione civile in materia di responsabilità medica, considerato che la prescrizione della prima per decorso del termine quinquennale dal pagamento dei risarcimenti non ha compromesso, e non compromette, la possibilità per l'Ente sanitario di recuperare attraverso la seconda, in via di rivalsa o di regresso, le somme già versate a titolo risarcitorio dall'Amministrazione, non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere respinta.

Sullo specifico punto, la Sezione condivide integralmente la posizione esternata con notevole efficacia espositiva dalla rappresentante della Procura

Regionale durante il dibattimento, nel senso che l'esborso è comunque avvenuto per cui l'interesse dell'Ufficio Requirente di esercitare l'azione risarcitoria sussiste certamente, e rimane integro, sino a quando verrà totalmente recuperato l'importo complessivo erogato ai beneficiari di cui alle suddette Delibere di spesa. A tal proposito, preme rilevare che il giudizio di responsabilità dinanzi a questa Corte, che presenta profili istituzionali, caratteri, disciplina normativa e finalità specifici, è assolutamente autonomo ed indipendente rispetto alle iniziative di recupero del danno eventualmente assunte in via giudiziale dall'Amministrazione, le quali non possono determinare alcuna interferenza sulla causa incardinata presso la Magistratura contabile, nel senso della sua inibizione o sospensione; secondo l'indirizzo giurisprudenziale del tutto maggioritario, l'interesse del Pubblico Ministero contabile di rivendicare l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione risarcitoria sussiste incondizionato ed intangibile sino al momento in cui l'Ente pubblico che abbia subito il depauperamento patrimoniale sia stato effettivamente e completamente ristorato. Si tratta di un principio cardine scolpito nell'ordinamento giuridico, quello del doppio binario, avallato in più occasioni pure dalla Suprema Corte: gli scopi della giurisdizione affidati al Giudice contabile, volta al perseguimento dell'interesse generale ad una tutela quanto più tempestiva possibile dell'erario, verrebbero elusi, infatti, se tale giurisdizione non potesse procedere in attesa degli esiti degli accertamenti giudiziali da compiersi in altra sede (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 10667 e 25495 del 2009, 4313 del 2010, 26659 del 2014, 4883 del 2019 e 18722 del 2020).

Ma vi sono peraltro ulteriori convergenti e pregnanti motivazioni che

inducono a ritenere priva di pregio la censura dedotta con enfasi da entrambe le difese.

In prima battuta, la norma di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge nr. 20 del 1994 non avrebbe ragion d'essere e sarebbe svuotata di qualsiasi contenuto applicativo, ipotesi evidentemente non condivisibile ed estranea alla tecnica legislativa, laddove i soggetti convenuti in giudizio potessero opporre l'inammissibilità della relativa azione poiché l'Amministrazione non è ancora decaduta dall'azione civilistica che prevede il termine di prescrizione decennale, mentre la disposizione in rassegna, secondo una lineare attività di esegesi letterale, sistematica e teleologica, certamente presuppone che il pregiudizio, nell'ipotesi di omessa o ritardata denuncia al Pubblico Ministero contabile che determini la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria in capo all'autore dell'illecito, sia già comunque certo, concreto ed attuale, dovendo di conseguenza essere perseguiti in ogni caso nei successivi cinque anni, per espressa ed univoca volontà della norma in parola, colui o coloro che con la propria condotta omissiva abbiano causato il perfezionamento della suddetta prescrizione a carico del responsabile del danno, che pertanto non può più essere convenuto dinanzi alla Corte dei Conti. In altre parole, il legislatore, al fine di tutelare e valorizzare in modo pregnante il bene giuridico fondamentale ed irrinunciabile connesso all'obbligo di denuncia, finanche nel caso di autodenuncia (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 2 del 2017), presupposto ineludibile per assicurare le adeguate garanzie a favore del pubblico erario, trattandosi di risorse che appartengono in ultima analisi alla comunità dei cittadini e che quindi devono essere preservate in modo assoluto e vigoroso, ha scientemente creato, mediante l'articolo 1, comma 3, della

Legge nr. 20 del 1994, un rigoroso e severo conflitto di interessi, nel senso che il soggetto tenuto all'obbligo di denuncia, allorquando si sia affrancato da siffatto adempimento, è esposto per ben dieci anni dal verificarsi del fatto dannoso al rischio di dover rispondere in prima persona con il proprio patrimonio per l'intero danno cagionato dall'autore dell'illecito, nel momento in cui la prescrizione quinquennale si sia perfezionata in capo a quest'ultimo, considerato che tale azione può essere promossa entro cinque anni dalla data in cui la suddetta prescrizione è maturata. Tale norma speciale riveniente dall'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, e la prescrizione quinquennale in essa contemplata riferita all'autore dell'illecito fonte del nocumento erariale, presenta pertanto una finalità di salvaguardia delle risorse pubbliche autonoma, specifica ed indipendente, che di conseguenza non può soffrire di nessuna limitazione per effetto del termine di prescrizione doppio, pari a dieci anni, previsto per la diversa azione civilistica che viene promossa dall'Amministrazione.

In seconda battuta, giova osservare che una parte della giurisprudenza, anche apicale di legittimità, nonostante la stessa sia attualmente minoritaria (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 4634 del 1988, 310 e 933 del 1999, 1329 del 2000, 179 e 15288 del 2001), propende, prendendo atto della ingiustificata diversità delle disposizioni sostanziali e processuali tra illecito contabile e civile, nonché di molteplici canoni costituzionali, tra cui la ragionevolezza e la parità di trattamento, che valorizzerebbero l'esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danni alle casse pubbliche, proprio per l'affermazione del suddetto principio di esclusività della responsabilità amministrativa, quale sistema rigido e chiuso che non ammetterebbe la regola

del cosiddetto “doppio binario”. Deporrebbe per tale giurisdizione esclusiva anche la recente previsione del Codice di giustizia contabile che, all’articolo 1, ha attribuito legislativamente alla Magistratura contabile la generale giurisdizione sulla responsabilità amministrativa per danno all’erario quale materia di Contabilità pubblica costituzionalmente riservata dall’articolo 103 della Carta alla Corte dei Conti; la responsabilità in parola, pertanto, non rientra più nell’alveo residuale delle altre materie di cui al prefato articolo 103, subordinate alla necessaria “interpositio legislatoris” per attribuirle alla cognizione del Giudice contabile, ma per espresso e diretto riconoscimento normativo spetterebbe di regola, e salvo deroghe legislative, a quest’ultimo in via esclusiva. La stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia delle SS.UU. nr. 22059 del 2007, ha precisato nuovamente, tra l’altro, che “il già menzionato carattere di esclusività impedisce all’Amministrazione creditrice di agire a sua volta davanti al Giudice ordinario, sicché non vi è possibilità di duplicazione di giudizi e di contraddittorietà di giudicati”; merita segnalare, inoltre, che anche la Consulta ha evidenziato, con la Sentenza nr. 272 del 2007, che il Giudice penale deve limitarsi ad accertare la sussistenza del danno erariale, demandando alla Corte dei Conti la determinazione del “quantum debeatur” ex articolo 538 del C.P.P., sancendo in conclusione la posizione centrale ed assorbente della Magistratura contabile. D’altra parte, proprio l’articolo 22, comma 2, del D.P.R. nr. 3 del 1957, richiamato in premessa, che involge la figura del danno indiretto, riconduce nell’alveo della disciplina, anche processuale, della responsabilità amministrativa e della giurisdizione contabile un’azione, quella di rivalsa di cui all’articolo 1299 del C.C., la quale ordinariamente sarebbe squisitamente civilistica, riguardando

il mero regresso, secondo il riparto derivante dai rapporti interni tra condebitori, per un debito pagato interamente dall'Amministrazione.

In definitiva, tirando le fila delle precedenti considerazioni, emerge la concreta possibilità che il Giudice civile adito dall'Ente sanitario, alla luce dei descritti orientamenti avallati pure dalla Suprema Corte nella sua massima configurazione, possa declinare la propria giurisdizione in materia, ravvisando la cognizione esclusiva di questa Corte, vanificando di conseguenza le aspettative per recuperare a carico del personale sanitario coinvolto nelle due vicende sopra delineate le somme versate dall'Amministrazione a favore dei rispettivi beneficiari. In tale prospettiva, non è superfluo rammentare, inoltre, che il medico implicato nell'episodio del 25.07.1989, condannato penalmente in via definitiva per omicidio colposo, è deceduto il 15.01.2024, per cui l'azione civilistica, dapprima avviata a suo carico, è stata poi proseguita nei confronti dell'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario il 26.06.2024, attualmente residente all'estero, nei confronti del quale è stato eseguito un atto di pignoramento immobiliare di un fabbricato ubicato in Cagliari, vicenda quindi alquanto complessa che preconizza serie ed oggettive difficoltà nel recupero dell'intero importo; su tale specifico crinale, peraltro, stupisce e non trova alcuna giustificazione, integrando una situazione quasi paradossale, a maggior ragione nell'ottica della prospettazione, rivelatasi infondata, dedotta da entrambe le difese, la circostanza che a seguito della Sentenza irrevocabile nr. 224 del 2015 della Corte di Appello di Cagliari, l'Amministrazione, che comunque avrebbe dovuto iniziare immediatamente l'azione civilistica avverso il suddetto medico, al fine di recuperare fondi da utilizzare nel comparto primario della

salute a beneficio dell'intera collettività dei cittadini, rivalendosi con certezza almeno su una quota degli emolumenti al medesimo periodicamente dovuti a titolo di pensione, sia rimasta completamente inerte per moltissimi anni, risvegliandosi improvvisamente dal suo inspiegabile ed incomprensibile torpore solo dopo la notifica dei Decreti istruttori emessi dal Pubblico Ministero contabile, quindi nel mese di novembre del 2022, come testimoniato in maniera inoppugnabile dal fatto che gli atti di costituzione in mora sono stati emessi soltanto nell'anno 2023. Analoga considerazione si attaglia alla seconda vicenda di responsabilità medica, posto che la Sentenza definitiva del Tribunale civile di Cagliari risale all'anno 2014.

In terza battuta, merita sottolineare che nella fattispecie dannosa bisogna tener conto della complessiva lesione economico-patrimoniale che il comportamento illecito del responsabile produce, sia per quanto riguarda le perdite subite che relativamente al mancato guadagno; in tale ottica è stata affermata negli ultimi anni, mutuando la figura dall'omologo istituto del Diritto civile, la risarcibilità del danno da perdita di "chance", da intendersi come probabilità effettiva e congrua di conseguire un risultato utile, da accertare secondo il calcolo delle probabilità o per presunzioni (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2338 del 2003, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 957 del 2004, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2646 del 2005, Sezione Giurisdizionale Trentino Alto Adige, Sentenza nr. 130 del 2006, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 86 del 2020).

Il descritto nocumento, quindi, consiste nella perdita della possibilità sia di ottenere un risultato economicamente più favorevole sotto l'aspetto delle

entrate, sia di conseguire un minore esborso; in entrambi i casi si verifica una lesione del diritto all'integrità del patrimonio dell'Ente pubblico da accertare sulla base di elementi frutto di un giudizio di tipo prognostico, secondo il calcolo delle probabilità. La Corte di Cassazione ravvisa la perdita di "chance", per un verso, nel venir meno di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, sicché non è assimilabile ad una mera aspettativa di fatto assumendo i caratteri di un'entità patrimoniale a sé, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, per altro verso, nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni tale da costituire un danno patrimoniale risarcibile qualora sussista un pregiudizio certo, anche se non nel suo ammontare. Pregiudizio consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale laddove si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità dell'esistenza di detta "chance", intesa come attitudine attuale; deve trattarsi, tuttavia, di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa il conseguimento, secondo la disciplina applicabile alla fattispecie ed un criterio di normalità, di un esito favorevole. Nel caso specifico la Procura Regionale ha allegato e provato l'esistenza dei suoi elementi costitutivi essenziali, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso eziologico, nel senso che dagli atti versati nel fascicolo processuale risulta causalmente certo che, alla condotta colpevole di omessa denuncia, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità di conseguire il soddisfacimento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dei medici coinvolti attraverso l'imprescindibile giudizio di responsabilità

amministrativa, mentre l'incertezza appare del tutto assente nella fattispecie in parola; la relativa prova dei descritti requisiti, infatti, può essere fornita pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo ad un calcolo di probabilità. Analogo contenuto hanno, in materia, ulteriori pronunce della Suprema Corte secondo cui il danno per la perdita delle asserite occasioni deve essere ancorato a positive regole di esperienza, nonché a precise circostanze di fatto obiettivamente provate, pur se mediante un calcolo di probabilità, in merito al raggiungimento del risultato sperato ma impedito dalla condotta illecita, della quale il pregiudizio risarcibile deve atteggiarsi come conseguenza immediata e diretta (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU. nr. 1850 del 2009, Sezione III, nr. 10739 del 2002, nr. 18945 del 2003 e nr. 1752 del 2005, Sezione I, nr. 23240 del 2011).

Ciò chiarito, l'attenta valutazione della dinamica afferente ai due gravi episodi di responsabilità medica precedentemente descritti, depone, con riferimento agli avvenimenti del 25.07.1989, per l'integrale responsabilità del medico oltre ogni ragionevole dubbio, mentre per quelli del 17.05.1996, per la responsabilità dei diversi sanitari con elevata probabilità prossima alla certezza, con la conseguenza che se le convenute avessero diligentemente adempiuto all'obbligo di denuncia a seguito dei risarcimenti versati dall'Amministrazione, il Pubblico Ministero contabile avrebbe certamente avviato la relativa azione risarcitoria che si sarebbe ragionevolmente conclusa con la condanna del personale sanitario implicato.

In conclusione, coglie pienamente nel segno l'acuta deduzione esplicitata dalla Procuratrice Regionale nel corso della discussione, la quale con una mirata, eloquente ed efficace affermazione, ossia che l'esborso è comunque

avvenuto, ha confutato contestualmente tutte le plurime argomentazioni prospettate dalle difese, posto che la pretesa risarcitoria rivendicata da parte pubblica nei confronti delle odierne convenute si rivela sicuramente ammissibile, in quanto, per un verso, il pregiudizio erariale, nel momento in cui è stata promossa la presente azione di responsabilità, è certo ed attuale, per altro verso, l'interesse concreto e tangibile dell'Ufficio Requirente, a tenore dell'articolo 100 del C.P.C., verrebbe meno soltanto qualora l'Amministrazione avesse la disponibilità di titoli esecutivi giudiziali inoppugnabili ed immediatamente azionabili nei confronti dei sanitari coinvolti, o dei loro eredi, per l'intera somma risarcita, pari ad Euro 2.272.661,60, ed avesse già incassato l'intero importo (ex multis SS.RR., Sentenza nr. 11/QM/1998), fattori palesemente inesistenti, allo stato, ed assolutamente remoti e lontani dalla loro integrazione, peraltro nemmeno scontata. Di riflesso, l'Ente sanitario dovrà comunque diligentemente proseguire e coltivare con scrupolo l'azione civilistica intrapresa per cercare di recuperare nei confronti dei medici implicati nei due episodi indicati in premessa, o dei loro eredi, le somme sui medesimi gravanti a titolo di rivalsa in funzione di ciascuna posizione personale, laddove fosse acclarata dinanzi al Giudice civile la loro responsabilità, con il solo limite del suddetto importo complessivo di Euro 2.272.661,60, che rappresenta evidentemente il tetto invalicabile della cifra che può incamerare l'Amministrazione.

La censura di prescrizione dell'azione prospettata dai patrocinatori delle due convenute con sfumature sostanzialmente simili, sebbene non in modo diretto e perentorio, con riferimento alla posizione dei medici implicati negli episodi riportati in narrativa, sostenendo che, in assenza della prova di quando

e come sia stata acquisita la notizia di danno, non può escludersi che la Procura Regionale sia venuta a conoscenza della medesima negli anni precedenti, attraverso articoli di stampa, segnalazioni da parte della P.G. o altre fonti non meglio identificate, con l'effetto che la prescrizione sarebbe riconducibile unicamente all'inerzia dell'Ufficio Requirente, si appalesa manifestamente inammissibile. Muovendo dal già chiarito presupposto normativo, secondo il quale la notizia di danno, "comunque acquisita", può pervenire nella sfera di cognizione della Procura Regionale mediante qualsivoglia canale di apprendimento, né il legislatore impone la necessaria ostensione da parte del Pubblico Ministero contabile di siffatte modalità, tenendo conto che il mancato disvelamento delle medesime non pregiudica minimamente i principi del contraddittorio e del diritto alla difesa, occorre porre l'accento sulla circostanza pacifica e dirimente che la prefata doglianza dei legali non può essere generica, meramente astratta ed apodittica, senza indicare i singoli e concreti elementi, anche presuntivi, che possano avvalorare la descritta affermazione, aleggiando in definitiva un semplice sospetto. Non avendo le difese offerto rilievi analitici, mirati e concordanti nella direzione invocata, ma assolutamente non dimostrata, ventilando pertanto mere ed ipotetiche congetture prive di qualsiasi riscontro, ne discende, quale immediato corollario, che l'Ufficio Requirente senza alcun dubbio è venuto a conoscenza delle due delibere di spesa, fonti dirette del pregiudizio erariale, nel periodo immediatamente precedente all'emissione dei Decreti istruttori sopra richiamati. Tale assunto è comprovato dai numeri assegnati alle due istruttorie poi confluite nell'unico atto di citazione: I00507/2022 e I00509/2022, che quindi risalgono senza dubbio all'anno

2022.

Passando quindi al merito della controversia, dalla delibazione degli atti versati nel fascicolo processuale emerge, con le puntualizzazioni di seguito indicate, la fondatezza dell'ipotesi accusatoria delineata dall'Ufficio Requirente nella citazione, per le connesse motivazioni di seguito delineate.

In via preliminare, si stima utile sottolineare che la responsabilità per omessa denuncia di fatti dannosi al Giudice contabile, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 1010 del 2005), ha natura subordinata e può ritenersi sussistente solo quando venga accertata quella principale, anche con un giudizio avente natura ipotetica, mediante il criterio noto alla scienza penalistica della prognosi postuma; conseguentemente, è necessario preventivamente accertare, quale ineludibile presupposto, in funzione dei fattori di prova dedotti dalle parti, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo all'autore dell'illecito principale, non denunciato da colui che aveva l'obbligo di porre in essere tale imprescindibile adempimento a tutela dell'erario. Nel caso specifico, come già ampiamente lumeggiato in precedenza, questi Giudici sono dell'avviso che laddove la denuncia di danno fosse stata tempestivamente inviata alla Procura Regionale, quest'ultima avrebbe sicuramente avviato la relativa azione risarcitoria che ragionevolmente si sarebbe conclusa con una pronuncia di condanna, da parte di questa Corte, del personale sanitario implicato a vario titolo nei due descritti episodi di responsabilità medica, accertando la responsabilità principale del medesimo, che quindi sussiste in modo evidente; siffatto apprezzamento è suffragato, da un lato, con riferimento agli

avvenimenti del 25.07.1989, dalla indiscutibile responsabilità del medico coinvolto, condannato in via definitiva per omicidio colposo, che si staglia oltre ogni ragionevole dubbio, anche in funzione del principio riveniente dall'articolo 651 del C.P.P., dall'altro, per quelli del 17.05.1996, dalla responsabilità dei diversi sanitari interessati con elevata probabilità prossima alla certezza, non configurandosi evidentemente una situazione emergenziale ovvero un caso che implicasse la risoluzione di problemi di particolare difficoltà, bensì una oggettiva inosservanza circa il compimento di un'attività diagnostica e terapeutica di natura routinaria, come si evince senza alcuna esitazione dalle perizie disposte dal Giudice civile, in particolare quella della Dott.ssa Rita Celli. Quest'ultima ha affermato, tra l'altro, che l'attenta sorveglianza clinica del parto e l'esecuzione di controlli strumentali del battito cardiaco fetale avrebbero "evidenziato possibili segnali di iniziale sofferenza fetale che, se presenti, avrebbero permesso di scongiurare o rendere meno drammatico l'evento infausto".

Verificato positivamente l'ineludibile presupposto della presente fattispecie, il Collegio deve quindi concentrarsi sull'elemento strutturale della condotta omissiva contestata alle due convenute, connesso all'adempimento afferente all'obbligo di denuncia ed alle plurime disposizioni che nel corso del tempo lo hanno disciplinato, tenendo conto, tralasciando le fonti più remote, che in relazione al pagamento effettuato dall'Amministrazione nel 2015 era ancora vigente l'articolo 20 del D.P.R. nr. 3 del 1957, successivamente abrogato dall'articolo 4 dell'Allegato 3 al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, mentre con riferimento ai versamenti eseguiti nel mese di dicembre del 2016 era invece già applicabile l'articolo 52 del

Codice di giustizia contabile.

La norma citata di cui al D.P.R. nr. 3 del 1957 stabiliva, al comma 1, riecheggiando il canone già esplicitato nei decenni precedenti dai menzionati articoli 83 e 53 delle fonti rievocate in premessa, che “il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli Organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell’articolo 18 devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni”; l’articolo 52, comma 1, del Codice di giustizia contabile prevede che “i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle Amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente”.

In tale ottica, preme osservare che il suddetto articolo 20 del D.P.R. nr. 3 del 1957, norma dal contenuto paradigmatico che esprime principi applicabili ai dipendenti di tutte le Amministrazioni pubbliche, in assenza di specifiche disposizioni di dettaglio, individua, quali figure tenute all’obbligo di denuncia, il direttore generale e il capo del servizio e, se il fatto dannoso sia a questi imputabile, il Ministro; le disposizioni del T.U. del 1957 richiedono, evidentemente, un adattamento interpretativo quando siano recepite, in virtù di rinvio, nella disciplina concernente le moderne organizzazioni pubbliche,

per determinare nelle diverse realtà amministrative quali siano attualmente i soggetti tenuti ad assolvere l'obbligo di denuncia. Questo adeguamento esegetico può essere, in definitiva, agevole e sufficientemente chiaro ove si tenga conto del canone, desumibile dalla normativa di base, che fa carico dell'obbligo in questione al soggetto organizzativo sovraordinato all'autore del fatto dannoso. La circostanza oggettiva attinente alla preposizione ad un Ufficio, pertanto, a prescindere dalla diversa denominazione dell'incarico ricoperto, comporta automaticamente il sorgere dell'obbligo di denuncia dei fatti dannosi causati dal personale addetto all'ufficio stesso; la posizione di sovraordinazione a questi Uffici prevista dalle norme ordinamentali dei singoli Enti, sia di organi individuali che collegiali, genera l'obbligo di denuncia di fatti dannosi in cui siano coinvolti anche i titolari degli uffici stessi. Giova sottolineare, comunque, che l'univoca giurisprudenza della Magistratura contabile, in relazione alla stessa lettera, al significato proprio ed alla "ratio" delle prefate disposizioni normative, da tempo ha convalidato e confermato un canone ulteriore e complementare al precedente, evidenziando il principio secondo cui, indipendentemente da una posizione di sovraordinazione rispetto all'autore dell'illecito da cui deriva il nocumento, sono obbligati a trasmettere la denuncia del danno tutti i soggetti che si trovino in posizione apicale come titolari di una specifica articolazione della struttura, i quali vengano in possesso, in ragione del loro ufficio e delle loro particolari prerogative, degli elementi per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione del pregiudizio (ex multis Sezione Giurisdizionale Valle d'Aosta, Sentenza nr. 11 del 2005, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 344 del 2008 e nr. 327 del 2020). Le predette CARRERAS e

TRUDU, nella veste, rispettivamente, di Direttore amministrativo e di responsabile dell'Ufficio Legale, quindi figure di vertice nei relativi settori competenti per l'istruttoria e, pertanto, direttamente coinvolte nel procedimento, rientravano sicuramente nella previsione normativa, laddove la stessa si riferisce ai dirigenti o responsabili di servizi o capi di servizi, non trascurando di considerare, come già sottolineato in precedenza, che le medesime avevano comunque sottoscritto le due delibere di spesa.

Deve, inoltre, essere richiamata l'attenzione sul fatto che detto obbligo incombe, sostanzialmente, ai soggetti che in virtù delle loro attribuzioni, cioè per ragioni di ufficio, possono venire a conoscenza di fatti dannosi; ciò sia direttamente, sia a seguito di rapporto cui sono tenuti i collaboratori addetti alla struttura. Quest'ultima precisazione, univocamente esplicitata nei suddetti articoli 20 e 52, fa sorgere indistintamente un dovere di collaborazione-segnalazione in capo a tutti i dipendenti addetti alla struttura nei confronti dei vertici tenuti alla denuncia, con possibile coinvolgimento dei primi nella responsabilità per omissione. In ultima analisi, anche laddove, a tutto concedere alla tesi propugnata da entrambe le difese, le suddette convenute non fossero state gravate personalmente dall'obbligo di denuncia, ipotesi tuttavia da confutare alla luce delle convergenti motivazioni sopra lumeggiate, le medesime si sarebbero dovute comunque attivare immediatamente, attraverso una segnalazione scritta inoltrata all'Organo apicale, la predetta ORTU, per stimolare e sollecitare quest'ultima, caldeggiando l'osservanza del fondamentale adempimento in rassegna, a trasmettere senza indugio la denuncia di danno alla Procura Regionale, posto che le due dirigenti in parola, da un lato, avevano partecipato all'istruttoria e

sottoscritto le Delibere di spesa, dall'altro, erano certamente consapevoli dell'ingente pregiudizio subito dall'Amministrazione di appartenenza per effetto dei descritti pagamenti.

In definitiva, sia sotto l'egida del menzionato articolo 20 come pure in seguito all'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, sono tenuti all'obbligo di denuncia sia l'Organo di vertice dell'Amministrazione sovraordinato all'autore dell'illecito così come i dirigenti o responsabili di servizi, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali; di conseguenza, nella presente fattispecie l'obbligo di tempestiva denuncia del danno alla Procura della Corte dei Conti incombeva contestualmente non soltanto sulla citata ORTU, Organo di vertice, ma anche sulle nominate CARRERAS e TRUDU, in relazione al settore cui erano preposte, tenendo conto che quest'ultime, in virtù delle loro specifiche attribuzioni, non soltanto hanno partecipato al procedimento amministrativo volto all'emanazione delle due delibere di spesa, ma hanno controfirmato le stesse, per cui erano certamente edotte dei fatti dannosi per l'Amministrazione sanitaria costituiti dai pagamenti disposti a favore dei beneficiari a seguito dei due episodi di responsabilità medica sottesi ai prefati atti, a prescindere dalla conoscenza più o meno approfondita della dinamica degli avvenimenti fattuali e processuali, elemento che evidentemente non rileva in alcun modo ai fini del rigoroso rispetto dell'adempimento in parola, posto che l'obbligo di segnalazione del pregiudizio indiretto scatta in ogni caso allorquando l'Ente pubblico abbia versato somme a terzi a titolo di risarcimento, anche nell'ipotesi di

transazione, a tenore del richiamato articolo 22 del D.P.R. nr. 3 del 1957, dovendo sempre essere rimesso l'apprezzamento in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo in capo ai medici implicati al Pubblico Ministero contabile, attraverso lo strumento elettivo ed ineludibile della denuncia di danno.

Tali essendo le coordinate ermeneutiche applicabili al caso concreto, la condotta omissiva delle due dirigenti in questione, intestatarie di una vera e propria posizione di garanzia volta alla protezione del superiore bene giuridico riconducibile al patrimonio dell'Ente sanitario, deve essere indubbiamente qualificata come antiggiuridica, poiché le medesime, in funzione delle loro singole attribuzioni e mansioni, legate al ruolo ricoperto di Direttore amministrativo e titolare dell'Area legale, quindi responsabili di servizi comunque coinvolti nella relativa istruttoria, per effetto del contenuto articolato degli atti organizzativi interni, apparendo del tutto recessiva e cedevole nel contesto sopra descritto la constatazione che l'adozione delle delibere di liquidazione non rientrasse nelle competenze delle stesse, erano tenute, in virtù di un obbligo preciso e cogente fissato con chiarezza dalle suddette fonti normative, a trasmettere tempestivamente e senza alcun tentennamento o incertezza, ciascuna a titolo personale ed in modo autonomo, la segnalazione di danno alla Procura Regionale; in altre parole, essendo tre i soggetti gravati partitamente dell'obbligo di denuncia, l'Organo apicale e le due dirigenti preposte ai settori direttamente interessati, peraltro cofirmatarie delle delibere di spesa, ognuno di essi si sarebbe dovuto sentire immediatamente onerato, al fine di preservare efficacemente il patrimonio della propria Amministrazione, dell'adempimento in parola ed avrebbe

dovuto procedere in tal senso con la massima scrupolosità, attenzione e sollecitudine o, comunque, i medesimi si sarebbero dovuti tra loro coordinare allo scopo di inviare una denuncia unica e circostanziata, fermo restando che, trattandosi di obbligo nascente direttamente dalla Legge a titolo personale, i menzionati soggetti avrebbero dovuto accertarsi diligentemente che effettivamente la comunicazione afferente al pregiudizio indiretto subito dalla struttura pubblica fosse stata velocemente inoltrata all'Ufficio Requirente presso questa Corte. Crea stupore ed incredulità, invece, e manifesta in maniera preclare il sintomo di una grave ed ingiustificabile disfunzione interna all'Ente sanitario, almeno nel periodo storico oggetto di causa, la circostanza che in presenza di ben tre dirigenti gravate contestualmente dell'obbligo di denuncia, tutte perfettamente edotte di fatti dannosi per l'Amministrazione di appartenenza, rappresentati dai risarcimenti erogati a soggetti terzi pari complessivamente ad una somma molto ingente, nessuna di esse abbia dato corso al fondamentale adempimento in rassegna, presupposto necessario ed ineludibile per consentire al Pubblico Ministero contabile di esercitare tempestivamente l'azione a carico dei medici coinvolti nei due gravi episodi in precedenza tratteggiati, in qualità di responsabili principali degli illeciti civili fonte del pregiudizio erariale, al fine di recuperare a beneficio della collettività dei cittadini, in un comparto essenziale come quello della Sanità, le cospicue risorse pubbliche corrisposte a fronte della condotta chiaramente anti-giuridica di quest'ultimi.

Su tale specifico versante, l'eccezione formulata a fattore comune ed in modo pressoché integralmente omogeneo dalle difese delle due convenute, secondo cui molti altri soggetti avevano l'obbligo di trasmettere la denuncia

di danno, per cui dovrebbe essere computato il relativo apporto causale virtuale a mente dell'articolo 83 del Codice di giustizia contabile, non coglie nel segno e deve essere disattesa. Le disposizioni legislative in rassegna, infatti, individuano in maniera precisa coloro che risultano gravati dal prefato adempimento, per cui l'estensione ad altre variegate figure, interne ed esterne all'Ente sanitario danneggiato, propugnata con enfasi dai patrocinatori nei propri libelli e ribadita durante l'Udienza, non è suffragata da alcuna fonte normativa che possa avallare l'invocato e generalizzato ampliamento della platea dei soggetti obbligati. Quanto al Collegio sindacale, se è pur vero che sia l'articolo 20 del D.P.R. nr. 3 del 1957 che l'articolo 52 del Codice di giustizia contabile richiamano espressamente anche gli Organi di controllo e di revisione, è altrettanto vero che l'obbligo di denuncia in capo a quest'ultimi sorge unicamente qualora i medesimi dovessero accertare, in sede di verifica successiva della documentazione esaminata, che un fatto dannoso non sia stato segnalato alla Procura Regionale dai soggetti a ciò preposti in via principale poiché individuati dalla Legge, svolgendo in ultima analisi una funzione di supplenza in caso di inerzia delle altre figure sopra indicate; nella presente fattispecie, risulta "per tabulas" che il Collegio sindacale ha rilasciato un parere preventivo rispetto all'emissione delle delibere, quindi sicuramente l'omissione della denuncia non si era ancora perfezionata nel momento in cui il citato Organo ha posto in essere la sua attività di controllo, né risulta che il Collegio sindacale fosse venuto successivamente a conoscenza del mancato adempimento in parola. Quanto all'invocata figura del Direttore sanitario, avente competenze tecniche esclusive con riferimento alla sola area medica, la stessa non aveva alcun obbligo di denuncia

trattandosi di una materia del tutto estranea alle attribuzioni specifiche del prefato dirigente. Quanto agli Organi dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, trattasi di riferimento che non supera la soglia della manifesta infondatezza e sfiora un vero e proprio paradosso: è l'omessa trasmissione della denuncia di danno che rileva nella presente fattispecie, non certo l'adozione delle due Delibere di spesa, le quali, di per sé, sono pienamente legittime. Quanto, infine, alla successione di diversi dirigenti che si sono avvicendati dopo la cessazione dall'incarico della prefata CARRERAS, avvenuta il 31.12.2016, i quali pertanto avrebbero potuto loro procedere alla trasmissione della denuncia di danno nel lungo periodo posteriore, la doglianza, per quanto suggestiva, non intercetta il positivo avviso di questi Giudici, in quanto l'adempimento in rassegna deve essere svolto tempestivamente, come recita lo stesso articolo 52 del Codice di giustizia contabile, con il precipitato che la segnalazione al Pubblico Ministero contabile deve essere necessariamente inoltrata con estrema sollecitudine, quindi immediatamente, dal soggetto che ricopre il ruolo cui la Legge assegna il compito in narrativa in concomitanza con il momento in cui viene percepito il fatto dannoso, da ancorare nel caso specifico all'effettuazione dei pagamenti a titolo risarcitorio; anche per i mandati emessi il 07.12.2016, conseguentemente, la prefata CARRERAS disponeva di un tempo assolutamente congruo e sufficiente per trasmettere la denuncia di danno, peraltro di elementare compilazione, prima della cessazione dal suo incarico. Depongono a favore della descritta conclusione sia il criterio della personalità della responsabilità, vieppiù esaltato dall'articolo 1, comma 1, della predetta Legge nr. 20 del 1994, sia quello della "vicinanza" rispetto alla

percezione del fatto dannoso, che evidentemente tende a privilegiare ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto all'obbligo di denuncia colui che riveste l'incarico all'atto del manifestarsi dell'evento pregiudizievole, sia, infine, l'ovvia considerazione, "a contrario", in base alla quale se ogni dirigente subentrante dovesse svolgere periodicamente, attraverso le articolazioni dipendenti, l'analitica ricognizione circa le denunce di danno ancora da trasmettere alla Procura Regionale, nei limiti della prescrizione quinquennale, in ordine al periodo precedente in cui non rivestiva l'incarico, tale attività di anomalo ed improprio monitoraggio successivo determinerebbe un appesantimento ingiustificato dell'azione amministrativa, originando un notevole "vulnus" ai fondamentali postulati dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della funzione pubblica.

Pacifica la presenza del nesso eziologico connesso alla perniciosa condotta antigiuridica, nella prospettiva del necessario giudizio controfattuale tipico della condotta omissiva, alla luce delle argomentazioni in precedenza enunciate, tenendo conto pure del principio "del più probabile che non" il quale governa l'apprezzamento del nesso causale nella presente controversia, occorre ora soffermarsi sulla verifica della sussistenza del requisito soggettivo, negato con forza dalle difese di entrambe le convenute; in tale visuale, il Collegio reputa che dagli atti di causa emerga prepotentemente ed in maniera assolutamente palmare una condotta connotata da colpa grave.

Relativamente al predetto fattore strutturale, questi Giudici sottolineano, quale sfondo di carattere generale, che la giurisprudenza prevalente, allo scopo di verificare la sussistenza della colpa grave, ha da tempo abbandonato l'antica concezione psicologica della colpevolezza, identificata dal nesso

psichico tra il soggetto ed il fatto, giungendo attualmente a privilegiare la concezione normativa, secondo cui la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; si tratta, quindi, di un concetto normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà manifestata dall'agente e le norme ovvero i principi, le regole e le consuetudini su cui si fonda l'ordinamento giuridico. Dall'accoglimento della concezione normativa della colpevolezza, discende l'esigenza di valutare l'azione produttiva di un evento dannoso, ai fini dello scrutinio circa la presenza della colpa grave, in relazione alle circostanze di fatto ed alla condizione e capacità proprie dell'agente; in definitiva, la forma di colpa alla quale ci si deve riferire, in parallelo con il carattere personale della responsabilità amministrativa, enfatizzato dalla riforma del 1994-1996, nell'ottica di una realistica individualizzazione e personalizzazione della colpevolezza del soggetto, è quella in concreto, accertata con giudizio "ex ante", in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno.

Nel caso specifico, muovendo dalle descritte coordinate esegetiche, il Collegio ravvisa nel comportamento delle convenute, con valutazione "ex ante", il requisito della colpa grave per una serie di motivazioni convergenti ed altamente sintomatiche: 1) in prima battuta, merita focalizzare l'attenzione sul fondamentale principio tralatizio secondo il quale "ignorantia legis non excusat", considerato che la colpa grave al cospetto di una palese ed incontestabile violazione di Legge può essere esclusa unicamente in presenza di situazioni eccezionali e del tutto peculiari, in cui si cumulano sia profili soggettivi che oggettivi di carattere straordinario, i quali tuttavia non

ricorrono affatto nella presente fattispecie; 2) in seconda battuta, le suddette CARRERAS e TRUDU si sono poste in aperto contrasto pure con i canoni generali dell'ordinamento giuridico afferenti alla diligenza, alla perizia ed alla prudenza, poiché hanno confidato che l'obbligatoria denuncia di danno sarebbe stata trasmessa dalla prefata ORTU, nella veste di Organo di vertice, pur essendo anche loro gravate del medesimo adempimento a titolo personale, senza svolgere, come sarebbe stato un loro preciso ed ineludibile onere, alcun tipo di controllo o verifica circa l'avverarsi della menzionata circostanza; 3) in terza battuta, le convenute sono due dirigenti, dotate per definizione in virtù della loro pluriennale esperienza professionale di elevata qualificazione e specializzazione nel settore amministrativo e legale, nonché di un patrimonio culturale vasto e profondo, per cui avrebbero dovuto conoscere ed applicare senza indugio le plurime disposizioni normative che disciplinano in modo rigoroso l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, percepire immediatamente l'esigenza di inoltrare l'imprescindibile denuncia di danno al Pubblico Ministero contabile, a tutela degli interessi dell'Amministrazione di appartenenza e, di riflesso, anche della collettività di riferimento, evitando di trincerarsi strumentalmente dietro l'erronea valutazione in ordine all'esercizio della sola azione civilistica di rivalsa a carico dei medici coinvolti, peraltro inspiegabilmente congelata e paralizzata per moltissimi anni, sino a quasi sfiorare anche il limite della prescrizione decennale, in assenza di una apprezzabile e concreta giustificazione. In ultima analisi, prendendo l'abbrivo dalle descritte osservazioni connesse e complementari, appaiono chiaramente riconoscibili nella condotta omissiva inescusabile delle nominate CARRERAS e TRUDU profili di massima negligenza e di

macroscopica trascuratezza dei propri fondamentali doveri di servizio, i quali certamente integrano la “culpa lata” o colpa grave, la cui nitida definizione, secondo l’insegnamento del giurista Ulpiano tramandato nei secoli, consiste nel “non intelligere quod omnes intelligunt”, ossia nel non comprendere ciò che tutti sono in grado di capire (ex multis, Cassazione, SS.UU., nr. 43 del 1996).

Per quanto concerne la quantificazione del danno, i patrocinatori delle due convenute, nonostante qualche sfumatura diversificata, hanno eccepito in maniera speculare l’erroneità della liquidazione effettuata dall’Ufficio Requirante, sostenendo che, nel regime antecedente all’entrata in vigore della Legge nr. 24 del 2017, nell’ambito del rapporto interno tra l’Ente sanitario ed il medico della cui opera l’Amministrazione si avvale, la responsabilità per i danni cagionati al paziente per effetto della colpa del professionista dipendente, deve essere tendenzialmente ripartita in misura paritaria in relazione al criterio presuntivo degli articoli 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, del C.C.; la somma contestata dalla Procura Regionale, pertanto, deve essere ridotta del 50% per tenere conto della quota astrattamente imputabile alla struttura.

La suddetta censura coglie solo parzialmente nel segno, atteso che, a parere della Sezione, il canone invocato dai legali, a prescindere dal principio del libero convincimento del Giudice in ordine agli elementi della singola fattispecie devoluta alla sua cognizione, che quindi non ammette alcun automatismo, non è comunque assoluto ed inderogabile, ma soffre dell’eccezione costituita dalla constatazione che, allorquando il danno patito dal paziente, oggetto del risarcimento erogato dall’Amministrazione, sia

dipeso da un'eccezionale, gravissima, imprevedibile ed incontestabile devianza del medico dal programma condiviso di tutela della salute e della vita umana che rappresenta il bene giuridico protetto, in tal caso debba rispondere del pregiudizio arrecato unicamente il sanitario responsabile, non essendo addebitabile alla struttura alcuna colpa o negligenza (ex multis Cassazione, nnrr. 28987 del 2019 e 34156 del 2023).

Nell'episodio del 25.07.1989 ricorre proprio la descritta evenienza illuminata dalla giurisprudenza maggioritaria, anche di legittimità, in quanto, da un lato, il medico implicato è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo, fattore già di per sé assorbente e decisivo, dall'altro, la dinamica della triste vicenda che emerge dalle Sentenze sopra riportate dimostra senza alcun dubbio che il decesso del paziente non è minimamente riconducibile a disfunzioni o difetto di organizzazione o carenze della struttura pubblica intesa come apparato, bensì trova la sua unica causa nella disumanità, nel cinismo e nella colpevole accidia manifestata dal sanitario presente nel Reparto; ne discende, quale diretto corollario, che l'abbattimento richiesto dai patrocinatori, considerate tutte le circostanze del caso concreto, può incidere esclusivamente sul risarcimento corrisposto dalla ASL di Cagliari in ordine all'episodio del 17.05.1996, considerata la quota virtualmente imputabile all'Ente, per cui il danno scaturente dalla vicenda in parola deve essere ridotto del 50% e si attesta sull'importo di Euro 626.279,37. Il nocumento totale, pertanto, afferente ai due episodi in rassegna, ammonta complessivamente ad Euro 1.646.382,23. In tale prospettiva, questi Giudici, a tenore dell'articolo 82 del R.D. nr. 2440 del 1923, che detta i diversi criteri per la ripartizione del pregiudizio, ritengono

corretta la percentuale del 25% del danno, indicata dalla Procura Regionale in citazione, addossabile partitamente a ciascuna delle due convenute: in definitiva, sia la nominata CARRERAS che la menzionata TRUDU devono rispondere per la somma di Euro 411.595,55.

Il Collegio, infine, trattandosi di fattispecie colposa, ravvisa la sussistenza delle condizioni per applicare alle convenute il potere riduttivo previsto dall'articolo 83 del R.D. nr. 2440 del 1923, dall'articolo 52 del T.U. nr. 1214 del 1934 e dall'articolo 19 del D.P.R. nr. 3 del 1957, in ragione di elementi soggettivi che connotano la figura delle dipendenti evocate in giudizio, quali l'assenza di precedenti negativi desumibile dal fascicolo processuale, nonché tenendo conto, altresì, di alcuni fattori oggettivi, quali la gravosità, la molteplicità e la diversificazione dei plurimi e delicati compiti demandati dall'ordinamento alle due dirigenti in parola, in virtù dei rispettivi incarichi rivestiti nel momento in cui si è verificato il fatto dannoso; al riguardo, la Sezione, con delibazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del C.C., stima congruo un abbattimento del pregiudizio risarcibile sino all'importo di Euro 200.000,00 per ciascuna dirigente.

Per quanto esposto in narrativa, il Collegio condanna al pagamento in favore della Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, a titolo di colpa grave, CARRERAS Antonella per l'importo di Euro 200.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, e TRUDU Paola per l'importo di Euro 200.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della

giustizia contabile, seguono la soccombenza delle convenute e vanno liquidate come al dispositivo, per la quota di 1/2 a carico di ciascuno di esse.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore della Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, a titolo di colpa grave, CARRERAS Antonella per l'importo di Euro 200.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, e TRUDU Paola per l'importo di Euro 200.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate complessivamente dalla Segreteria in Euro 337,52, seguono la soccombenza delle convenute e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 16/12/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)